

CAMERA DEI DEPUTATI N. 716

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZUECH, MORA, ANDREONI, BAMBI, BRUNI, SANGALLI,
SILVESTRI, MENEGHETTI, PELLIZZARI, ZAMBON,
BIANCHI, RINALDI, SARETTA, RIGHI, CORSI, COMIS**

Presentata il 26 ottobre 1983

Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il ritardo con cui venne emanato il decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, che recepiva nel nostro ordinamento le contestate disposizioni dei regolamenti CEE n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della Commissione, relativi all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino, suggerì la successiva emanazione di norme tese a rendere più « elastici » i termini per l'effettuazione ed il versamento del prelievo nella fase di prima applicazione di tale normativa.

Tali disposizioni, insieme ad una infelice stesura delle norme applicative (decreto ministeriale 18 luglio 1978 del Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste); ed in particolare l'equivoca formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 relativamente ai versamenti da effettuarsi annualmente, aprirono la strada ad una errata interpretazione della citata norma: il termine per la corresponsione del prelievo poteva infatti essere correttamente individuato soltanto risalendo all'articolo 9 del decreto-legge n. 282 del 1978 e, attraverso il rinvio in esso contenuto, all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CEE n. 1822/77 della Commissione.

Va inoltre tenuto presente che, fra i destinatari di tale normativa, ci sono aziende di modeste dimensioni; e, fra queste,

numerose cooperative lattiero-casearie, dirette da produttori agricoli soci, e neppure dotate di un ufficio amministrativo interno all'azienda.

Il concorso di tali circostanze ha portato molte di queste cooperative ad effettuare in ritardo i versamenti di prelievo, esponendole così a sanzioni che appaiono assolutamente inique.

Va sottolineato infatti che il secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 1978 prevede la stessa onerosissima penalità (pari al doppio del pre-

lievo) per chi effettua il versamento con ritardo superiore ai trenta giorni e per chi non lo effettua affatto. Si ha notizia che già sia stata eccepita l'illegittimità costituzionale di tale sistema sanzionatorio, discriminatorio, in quanto parifica violazioni assolutamente diverse (articolo 3 della Costituzione).

La proposta di legge che vi presentiamo intende porre rimedio a tale situazione disponendo una sanatoria per le infrazioni fin qui commesse nonché la mitigazione dell'attuale iniquo sistema sanzionatorio

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, sono sostituiti dai seguenti:

« Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuta nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa è ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo.

Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta ».

ART. 2.

La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilità di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro il 30 giugno 1984.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.